COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Osimo,

TRA

il Comune di Osimo, con sede in Piazza del Comune n. 1, C.F. e P.IVA 00384350427, rappresentato da _____, nella sua qualità di _____, di seguito denominato "Comune",

E

_____, con sede in _____, C.F./P.IVA _____, rappresentata/o da _____, nella sua qualità di _____, di seguito denominato "Affidatario" o "Gestore",

PREMESSO CHE

- il Comune di Osimo è proprietario dell'impianto sportivo denominato _____;
- il vigente Regolamento comunale disciplina le modalità di utilizzo, affidamento e gestione degli impianti sportivi comunali;
- l'impianto oggetto della presente convenzione è stato classificato quale **impianto privo di rilevanza economica**;
- con determinazione n. _____ del _____ è stato disposto l'affidamento della gestione dell'impianto al soggetto sopra indicato;
- gli atti della procedura di affidamento e la relativa documentazione costituiscono parte integrante e sostanziale del rapporto;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

1. Il Comune affida all'Affidatario, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale denominato _____, sito in _____, con le relative pertinenze, attrezzature e dotazioni risultanti dal verbale di consegna.
2. La gestione è finalizzata alla promozione e allo svolgimento di attività sportive, motorie, ricreative e sociali, nel rispetto delle caratteristiche dell'impianto, degli atti della procedura di affidamento e del vigente Regolamento comunale.
3. L'Affidatario non può utilizzare l'impianto per finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 2 – Modalità di gestione e finalità

1. L'Affidatario provvede alla gestione dell'impianto secondo criteri di correttezza, diligenza, efficienza, economicità, sicurezza, inclusione e non discriminazione.

2. La gestione deve assicurare l'accesso all'impianto secondo modalità oggettive e non discriminatorie, nel rispetto delle priorità e dei criteri stabiliti dagli atti comunali.
3. L'Affidatario è tenuto a garantire il regolare svolgimento delle attività previste nel progetto gestionale presentato in sede di procedura di affidamento.
4. Al concessionario spetta:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di utilizzatori terzi e cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti per gli usi destinati;
- l'utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività negli orari previsti con le modalità ed i vincoli di cui all' atto di concessione;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
- l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale eventualmente presenti nell'impianto, percependone gli incassi;
- l'incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come
- dettagliati nell'atto di Concessione;
- la vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
- l'incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto
- da parte di tutti i cittadini;
- l'incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione
- dell'impianto.

Art. 3 – Durata

1. La presente convenzione ha durata dal _____ al _____.
2. La durata è quella stabilita negli atti della procedura di affidamento.
3. Eventuale rinnovo o proroga potrà essere disposto esclusivamente nei casi e alle condizioni consentiti dalla normativa vigente e dagli atti della procedura, previa adozione degli specifici provvedimenti dell'Amministrazione.
4. È escluso ogni rinnovo tacito o automatico.

Art. 4 – Consegna dell'impianto

1. L'impianto viene consegnato all'Affidatario mediante apposito verbale, nel quale sono indicati lo stato dei luoghi, le attrezzature, gli arredi e le dotazioni presenti.
2. L'Affidatario dichiara di aver preso conoscenza dello stato dell'impianto e di accettarlo nello stato risultante dal verbale di consegna, fatti salvi i vizi e le carenze non rilevabili con l'ordinaria diligenza.
3. Alla scadenza della convenzione l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato previsto dagli atti di affidamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso conforme alla destinazione.

Art. 5 – Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto a:
 a) garantire la gestione dell'impianto per tutta la durata della convenzione;
 b) utilizzare l'impianto con la massima diligenza;

c) garantire la sicurezza degli utenti e del personale;
d) rispettare la capienza e le prescrizioni di sicurezza dell'impianto;
e) provvedere alla custodia, apertura, chiusura e sorveglianza dell'impianto;
f) assicurare la pulizia dei locali e degli spazi di pertinenza secondo quanto previsto dagli atti di affidamento;
g) provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria posti a suo carico;
h) segnalare tempestivamente al Comune guasti, anomalie, danni e situazioni di pericolo;
i) non apportare modifiche o trasformazioni all'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune;
l) rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, lavoro, prevenzione incendi, igiene e tutela degli utenti;
m) mantenere in buono stato le attrezzature e i beni comunali ricevuti in consegna;
n) rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
o) osservare ogni ulteriore obbligo previsto dagli atti della procedura e dalla presente convenzione.

2. L'Affidatario risponde dei danni arrecati all'impianto, alle attrezzature e ai beni comunali per fatto proprio o di soggetti dei quali debba rispondere, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dagli atti di affidamento.

Art. 6 – Utilizzo dell'impianto da parte del Comune

1. Il Comune mantiene il diritto di utilizzare gratuitamente l'impianto per iniziative proprie o patrocinate, secondo modalità e limiti stabiliti nella presente convenzione e negli atti di affidamento.
2. Il Comune comunica, ove possibile, con congruo anticipo le date delle iniziative.
3. L'utilizzo da parte del Comune non potrà compromettere, salvo esigenze imprevedibili o di pubblico interesse, il regolare svolgimento delle attività già programmate.

Art. 7 – Utilizzo da parte di terzi e programmazione

1. L'Affidatario organizza l'utilizzo degli spazi secondo criteri trasparenti e non discriminatori, nel rispetto delle disposizioni comunali.
2. Il calendario delle attività dovrà essere predisposto secondo le modalità stabilite negli atti di affidamento e comunicato al Comune quando previsto.
3. L'Affidatario non può concedere a terzi la gestione dell'impianto o parti essenziali della stessa senza preventiva autorizzazione del Comune, salvo quanto espressamente consentito dagli atti della procedura.

Art. 8 – Tariffe

1. Per l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi si applicano le tariffe stabilite dal Comune e vigenti nel periodo di riferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dagli atti di affidamento.
2. L'Affidatario è tenuto ad applicare le tariffe senza discriminazioni e secondo le modalità stabilite dal Comune.
3. Eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni sono applicate esclusivamente nei casi previsti dalla normativa e dagli atti comunali.
4. L'Affidatario non può applicare agli utenti tariffe diverse da quelle autorizzate.

Art. 9 – Contributo o corrispettivo del Comune

1. Qualora previsto dagli atti di affidamento, il Comune può riconoscere all'Affidatario un contributo o corrispettivo a sostegno della gestione dell'impianto, secondo quanto stabilito nel provvedimento di affidamento e nel relativo quadro economico.
2. L'eventuale contributo/corrispettivo è finalizzato al perseguimento dell'equilibrio economico della gestione secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento comunale.
3. Il pagamento è subordinato alla regolare esecuzione degli obblighi assunti dall'Affidatario e alla presentazione della documentazione richiesta.

Art. 10 – Utenze e spese di gestione

1. Sono poste a carico dell'Affidatario le utenze e le spese di gestione espressamente individuate negli atti di affidamento e nella presente convenzione.
2. L'Affidatario provvede al pagamento delle utenze poste a suo carico e adotta ogni misura utile al contenimento dei consumi.
3. Le utenze e gli oneri posti a carico del Comune rimangono di competenza dello stesso secondo quanto previsto dagli atti di affidamento.

Art. 11 – Manutenzione ordinaria

1. L'Affidatario provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle relative attrezzature secondo quanto previsto dagli atti di affidamento e dal **Capitolato per la manutenzione degli impianti sportivi approvato dal Comune**, che costituisce riferimento tecnico per l'esecuzione delle prestazioni manutentive.
2. L'Affidatario è tenuto a rispettare le modalità, frequenze e prescrizioni tecniche previste dal Capitolato.
3. Ogni guasto o anomalia che possa determinare rischi per la sicurezza deve essere immediatamente segnalato al Comune e, ove necessario, comportare l'adozione delle misure urgenti necessarie alla tutela degli utenti.
4. Il mancato adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria costituisce inadempimento contrattuale.

Art. 12 – Manutenzione straordinaria e interventi

1. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune, salvo quanto diversamente stabilito negli atti di affidamento e nella presente convenzione.
2. Gli interventi straordinari eventualmente posti a carico dell'Affidatario devono essere espressamente individuati.
3. L'Affidatario non può eseguire opere, modifiche, trasformazioni o interventi sull'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune.
4. Qualora la necessità di interventi straordinari derivi da mancata o inadeguata manutenzione ordinaria imputabile all'Affidatario, i relativi costi potranno essere posti a suo carico.

Art. 13 – Sicurezza e assicurazioni

1. L'Affidatario è responsabile della gestione dell'impianto e deve assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
2. Prima dell'avvio della gestione l'Affidatario deve presentare le polizze assicurative richieste dagli atti di affidamento, mantenendole valide per tutta la durata della convenzione.
3. Le coperture assicurative non esonerano l'Affidatario dalle responsabilità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Art. 14 – Pubblicità, sponsorizzazioni e attività accessorie

1. L'eventuale installazione di cartelli, insegne, striscioni, impianti pubblicitari o altri mezzi di comunicazione commerciale è subordinata al rispetto della normativa vigente e alle autorizzazioni previste.
2. Eventuali attività accessorie, compresa la gestione di bar o punto di ristoro, sono consentite esclusivamente se previste dagli atti di affidamento e dalla presente convenzione.
3. Restano a carico dell'Affidatario tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e autorizzativi relativi alle attività accessorie.

Art. 15 – Personale e obblighi di comportamento

1. L'Affidatario provvede con propri mezzi e personale alla gestione dell'impianto, assicurando che il personale impiegato sia adeguatamente formato e qualificato in relazione alle mansioni svolte.
2. L'Affidatario garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assicurazione obbligatoria.
3. L'Affidatario si impegna, per quanto compatibile con la natura del rapporto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e soggetti comunque operanti nell'ambito della gestione i principi e gli obblighi di comportamento previsti dal **Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo**, nonché quelli in materia di integrità, imparzialità, trasparenza e prevenzione della corruzione.
4. L'Affidatario si impegna a rendere conoscibili tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori.
5. La violazione grave degli obblighi di comportamento costituisce inadempimento e può comportare l'applicazione delle conseguenze previste dalla presente convenzione.

Art. 16 – Controlli e rendiconto

1. Il Comune esercita attività di controllo e vigilanza sulla gestione dell'impianto, anche mediante sopralluoghi e verifiche.
2. L'Affidatario è tenuto a consentire l'accesso ai locali e a mettere a disposizione la documentazione richiesta.
3. L'Affidatario presenta al Comune la documentazione e il rendiconto della gestione secondo le modalità e i termini stabiliti dagli atti di affidamento.
4. Il controllo del Comune non comporta assunzione di responsabilità in ordine alla gestione dell'impianto, che rimane in capo all'Affidatario per quanto di propria competenza.

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. L'Affidatario presta la garanzia definitiva nella misura e secondo le modalità previste dagli atti della procedura di affidamento e dalla normativa applicabile.
2. La garanzia è destinata a tutelare il Comune rispetto agli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 18 – Risoluzione, decadenza e revoca

1. In caso di violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune procede, ove previsto, previa contestazione dell'addebito e assegnazione di un termine per le eventuali controdeduzioni.

2. Nei casi di grave o reiterato inadempimento, nonché nei casi espressamente previsti dagli atti della procedura e dalla normativa vigente, il Comune può disporre la risoluzione della convenzione, la decadenza dall'affidamento o gli ulteriori provvedimenti previsti.
3. Costituiscono, in particolare, gravi inadempimenti:
 a) l'utilizzo dell'impianto per finalità non autorizzate;
 b) il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza;
 c) il mancato pagamento degli oneri posti a carico dell'Affidatario;
 d) la mancata esecuzione degli interventi manutentivi posti a suo carico;
 e) la perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento;
 f) la violazione degli obblighi di tracciabilità;
 g) le gravi violazioni degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, Codice di comportamento;
 h) la cessione non autorizzata della gestione.

Art. 19 –tracciabilità e norme finali

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
2. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune degli eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia al vigente Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi, agli atti della procedura di affidamento, al Capitolato per la manutenzione degli impianti sportivi e alla normativa vigente.
4. Costituiscono parte integrante della presente convenzione:
 - il provvedimento di affidamento;
 - il progetto gestionale dell'Affidatario;
 - il Capitolato per la manutenzione degli impianti sportivi;
 - gli ulteriori documenti espressamente richiamati negli atti della procedura.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Osimo

Per l'Affidatario